

VERSO UN DIRITTO PRIVATO SOSTENIBILE: IL
CONTRATTO TRA FUNZIONE ECONOMICA E
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

*TOWARDS A SUSTAINABLE PRIVATE LAW: THE CONTRACT
BETWEEN ECONOMIC FUNCTION AND ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY*

Rev. Boliv. de Derecho N° 40, julio 2025, ISSN: 2070-8157, pp. 280-307

Giuseppe
TRAPANESE

ARTÍCULO RECIBIDO: 7 de mayo de 2025

ARTÍCULO APROBADO: 2 de junio de 2025

SINTESI: Il presente contributo analizza l'impatto del principio dello sviluppo sostenibile sugli istituti tradizionali del diritto privato, con particolare riferimento alla disciplina contrattuale. Viene proposto un ripensamento della funzione del contratto in chiave ecologica, in grado di rispondere alle sfide ambientali contemporanee. Il contratto ecologico emerge come nuovo paradigma relazionale, orientato alla tutela dei beni comuni e delle generazioni future.

PAROLE CHIAVE: Sviluppo sostenibile; contratto ecologico; diritto civile dell'ambiente.

ABSTRACT: *This paper examines the impact of the principle of sustainable development on the traditional institutions of private law, with particular focus on contract law. It proposes a rethinking of the function of contracts through an ecological lens, capable of addressing contemporary environmental challenges. The ecological contract emerges as a new relational paradigm, aimed at protecting common goods and future generations.*

KEY WORDS: *Austainable development; ecological contract; environmental civil law.*

SUMARIO.- I. PREMESSA.- II. L’AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOSTENIBILITÀ NEL DIRITTO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE.- III. VERSO UN DIRITTO CIVILE DELL’AMBIENTE: PRINCIPI, STRUMENTI E PROSPETTIVE.- IV. SVILUPPO SOSTENIBILE E CONFORMAZIONE DEL CONTRATTO.- V. IL CONTRATTO ECOLOGICO: VERSO UNA NUOVA FUNZIONE ECONOMICO-AMBIENTALE?.- VI SOSTENIBILITÀ E AUTONOMIA PRIVATA.

I. PREMESSA.

Il presente contributo si propone di indagare in che modo l’evoluzione del principio dello sviluppo sostenibile stia incidendo in maniera sempre più rilevante non soltanto sulle politiche pubbliche, ma anche sull’impianto strutturale degli istituti tradizionali del diritto privato. In particolare, tale principio impone una rilettura sistematica di categorie consolidate alla luce di un rinnovato approccio funzionale ed ecologico.

Originariamente affermatosi nel contesto del diritto internazionale e comunitario come risposta alle sfide ambientali emerse nel corso del XX secolo, lo sviluppo sostenibile ha progressivamente acquisito rilevanza anche nei rapporti tra privati con implicazioni significative per la disciplina dei tradizionali istituti del diritto civile quali la proprietà e i contratti.

E così, la proprietà, tradizionalmente concepita come diritto individuale ed esclusivo, viene oggi reinterpretata come strumento per la gestione responsabile e solidale delle risorse naturali, secondo una logica di sostenibilità ambientale e intergenerazionale. In parallelo, anche il contratto evolve verso una configurazione “ecologica”, diventando un mezzo per promuovere la gestione sostenibile e la tutela degli interessi delle generazioni future.

In tale prospettiva, la sostenibilità non rappresenta solo un’occasione per rivedere le categorie tradizionali del diritto privato, ma costituisce un elemento cruciale per il ripensamento complessivo delle stesse. Questo processo ha portato a interrogarsi sul ruolo concreto da assegnare al giudizio di sostenibilità, nonché al suo opposto (insostenibilità).

II. L’AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOSTENIBILITÀ NEL DIRITTO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE.

Il principio dello sviluppo sostenibile è contrassegnato per la sua natura complessa e multidimensionale, volta a conciliare esigenze solo apparentemente

• Giuseppe Trapanese

Doctorando de Derecho Privado, Università degli Studi di Napoli Federico II. Correo electrónico: giuseppe.trapanese@unina.it.

contrapposte: da un lato, la necessità di uno sviluppo economico per rispondere ai bisogni delle generazioni presenti; dall'altro, il dovere di tutelare l'ambiente e di preservare le risorse naturali per garantire il benessere delle generazioni future.

Inizialmente percepito come un paradigma vago e caratterizzato da "tensioni antinomiche"¹ tra istanze di progresso e vincoli ambientali, attualmente esso è riconosciuto come un principio fondamentale, capace di armonizzare obiettivi di crescita economica con imperativi di salvaguardia ecologica.

Si tratta, in effetti, di una delle nozioni più complesse e discusse del panorama giuridico contemporaneo, in quanto si colloca all'intersezione di ambiti disciplinari eterogeni, dall'economia all'ecologia, dal diritto alla sociologia.

La sua complessità risiede proprio nella capacità di includere in sé dimensioni apparentemente in conflitto, come quella economica e quella ecologica, nella ricerca costante di un equilibrio dinamico che contemperi le esigenze delle generazioni presenti con i diritti di quelle future.

Sul piano giuridico, il principio dello sviluppo sostenibile ha progressivamente assunto una posizione centrale sia a livello internazionale che nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea, affermandosi come criterio guida nella definizione delle politiche pubbliche e nella predisposizione di strumenti normativi volti alla regolazione dell'uso delle risorse naturali e alla tutela dell'ambiente.

Nel diritto internazionale, esso viene spesso invocato come un principio trasversale, dotato di una forte capacità pervasiva e idoneo a influenzare ambiti eterogenei dell'ordinamento, dal diritto ambientale al diritto commerciale, sino al diritto privato, con implicazioni dirette sui contratti, sugli obblighi di responsabilità e sui diritti individuali in una prospettiva intergenerazionale e solidaristica.

Numerosi, infatti, sono stati gli accordi e i documenti che hanno avuto ad oggetto il tema in esame in un primo momento focalizzandosi esclusivamente sulla problematica ambientale per poi estendersi anche alla dimensione sociale ed economica².

1 PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni", in *Rassegna di diritto civile*, 4, 2016, p. 1292.

2 L'evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile ha conosciuto diverse tappe significative a partire dalla Conferenza di Stoccolma del 1972, primo incontro globale sulle tematiche ambientali, che portò alla proclamazione della Dichiarazione sull'ambiente umano. Una svolta concettuale si ebbe con il Rapporto Brundtland (1987), che fornì la prima definizione di sviluppo sostenibile e introdusse i concetti di bisogni essenziali e limiti ambientali. La Conferenza di Rio del 1992 consolidò tali principi con la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo e l'adozione del principio di precauzione, nonché con l'Agenda 21, programma d'azione per la sostenibilità su scala globale. Seguirono il Protocollo di Kyoto (1997), che stabilì obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni climalteranti, e il Vertice di Johannesburg (2002), che enfatizzò la dimensione sociale dello sviluppo sostenibile. Ulteriori sviluppi si registrarono con Rio+20 (2012), in cui fu promosso il concetto di *green economy*, e con l'adozione dell'Agenda 2030 (2015), che ha fissato 17 obiettivi globali di sviluppo sostenibile (SDGs). Nello stesso anno, l'Accordo di Parigi (COP21) ha segnato

Nel contesto comunitario, l'Unione Europea ha progressivamente integrato il principio di sviluppo sostenibile nelle sue politiche, considerando la sostenibilità non solo come un obiettivo da raggiungere, ma come un metodo per strutturare le azioni legislative e amministrative³. Tale approccio si è palesato con il *Green Deal* Europeo che propone una trasformazione radicale delle economie degli Stati membri per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, affermando così il principio della sostenibilità quale elemento portante della costruzione europea⁴.

I singoli ordinamenti nazionali, in risposta agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dall'*acquis* dell'Unione Europea, hanno progressivamente adottato misure legislative e regolamentari volte a concretizzare i principi dello sviluppo sostenibile. Tali interventi si sono tradotti, tra l'altro, nell'elaborazione di strategie normative per la gestione responsabile delle risorse naturali, nella definizione di obiettivi di decarbonizzazione e nella promozione di modelli economici improntati alla circolarità e all'efficienza ambientale.⁵

un passo cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici, impegnando i paesi firmatari a limitare l'aumento della temperatura globale sotto i 2°C rispetto ai livelli preindustriali, con l'obiettivo preferenziale di contenerlo entro 1,5°C.

- 3 Il percorso di integrazione del principio di sviluppo sostenibile nell'ordinamento dell'UE ha avuto inizio con l'Atto Unico Europeo (1987), che ha introdotto una base giuridica esplicita per la politica ambientale nel Trattato di Roma (Titolo VII), sancendo i principi di prevenzione, precauzione, "chi inquina paga", integrazione e sussidiarietà. Il Trattato di Maastricht (1992) ha per la prima volta inserito lo sviluppo sostenibile tra gli obiettivi della Comunità, mentre il Trattato di Amsterdam (1999) ha imposto l'integrazione della tutela ambientale in tutte le politiche settoriali. Con il Trattato di Lisbona (2007), lo sviluppo sostenibile è divenuto una delle priorità fondamentali dell'UE, anche in ambito di azione esterna, e l'Unione ha ottenuto personalità giuridica per concludere accordi internazionali. Tra le disposizioni primarie di rilievo si segnalano: l'art. 3 TUE, che afferma l'impegno dell'UE per lo sviluppo sostenibile interno (par. 3) e globale (par. 5); l'art. 21 TUE, che include tale principio nelle finalità della politica estera; l'art. 37 della Carta dei Diritti Fondamentali, che impone un elevato livello di tutela ambientale coerente con lo sviluppo sostenibile; l'art. 11 TFUE, che richiede l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle altre politiche dell'Unione; e l'art. 191 TFUE, che definisce finalità e principi della politica ambientale europea. Accanto ai trattati, l'UE ha adottato numerose strategie e strumenti attuativi, tra cui il *Green Deal* Europeo (2019), il Piano d'Azione per l'Economia Circolare (2020) e il pacchetto Fit for 55 (2021), volto alla riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
- 4 *L'European Green Deal* è un programma presentato dalla Commissione europea l'11 dicembre 2019, che consiste nello svolgimento di iniziative e nella realizzazione di politiche ambientali comunitarie. Precisamente, come si legge nella Comunicazione del programma, COM(2019)640 final, Bruxelles, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni si tratta di una, "nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse". Sul punto, si v. IANNELLA, M.: "*L'European Green Deal e la tutela costituzionale dell'ambiente*", in *federalismi.it*, p. 171 ss.
- 5 L'economia circolare è una visione alternativa al modello economico lineare tradizionale ("prendi, usa e getta") che prevede l'uso delle risorse, la loro trasformazione in beni e la produzione di rifiuti; a differenza di quest'ultimo, l'economia circolare si concentra sul recupero e il riutilizzo dei materiali che vengono riutilizzati in nuove produzioni. Sul tema dell'economia circolare si vedano, *ex multis*: PENNASILICO, M.: "Economia circolare e diritto: ripensare la "sostenibilità", in *Pers. e merc.*, 4, 2021, p.711 ss.; MELI, M.: "Oltre il principio chi inquina paga: verso un'economia circolare", in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 63 ss.; DE LONARDIS, F.: "Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?", in *Dir. amm.*, 1, 2017, p. 163 ss.; Id. (a cura di), "Studi in tema di economia circolare", Macerata, 2019; COCCONI, M.: "Un diritto per l'economia circolare", in *Dir. econ.*, 3, 2019, p. 113 ss.; FERRARA, R.: "Brown economy, green economy, blue economy: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente", in *Dir. proc. amm.*, 2018, p. 801 ss.

In Italia, l'integrazione di questi principi si è progressivamente sviluppata attraverso una serie di riforme legislative e regolamentari, culminando nella legge costituzionale n. 1 del 2022, che ha modificato gli art. 9 e 41 della Costituzione, con la quale è stata introdotta "una chiara dimensione ambientale nella nostra Costituzione, in linea con l'evoluzione di una sensibilità che si fonda sulla necessità di preservare il contesto naturale nel quale viviamo e di cui siamo parte"⁶.

III. VERSO UN DIRITTO CIVILE DELL'AMBIENTE: PRINCIPI, STRUMENTI E PROSPETTIVE.

Lo sviluppo sostenibile, pur essendo nato nell'ambito delle politiche pubbliche e del diritto internazionale, esercita oggi un'influenza crescente anche sulle categorie classiche del diritto civile, come la proprietà, l'autonomia privata e la responsabilità civile. Nondimeno, l'emergere del cd. "contratto ecologico" e la riconfigurazione delle obbligazioni contrattuali secondo criteri ispirati alla sostenibilità rappresentano segnali tangibili di una trasformazione in atto, che impone un ripensamento profondo degli istituti giuridici consolidati. In particolare, il concetto di "autonomia privata", tradizionalmente intesa come espressione della libertà negoziale dei soggetti, è oggi chiamato a confrontarsi con nuovi limiti funzionali, imposti dalla necessità di conciliare l'interesse individuale con le esigenze collettive di tutela dell'ambiente e delle risorse comuni.

Invero, tale mutamento trova riscontro anche nell'evoluzione dell'azione legislativa, che sembra abbandonare una visione meramente autoritativa del diritto ambientale, fondata su strumenti di tipo prescrittivo ("comando e controllo"), per orientarsi verso modelli più partecipativi. In questa prospettiva, si afferma la necessità di una collaborazione strutturale tra soggetti pubblici e

6 *Relazione della prima Commissione permanente, comunicata alla Presidenza il 25 maggio 2021 (Relatore Maiorino)*, in *www.senato.it*, p. 4. Per un commento sulle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022 CECCHETTI, M.: "La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune", in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2021, p. 285 ss. disponibile in: *www.forumcostituzionale.it*; ID., "La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?", in *Quad. cost.*, 2022, p. 352; SOBRINO, G.: "Le generazioni future entrano nella Costituzione", in *Quad. cost.*, 2022, p. 139 ss.; GRECO, M.: "La dimensione costituzionale dell'ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma", in *Quad. cost.*, 2021, p. 289; BIFULCO, R.: "La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive", in *Analisi giuridica dell'economia*, 1, 2022, p. 7 ss.; GLIATTA, M.A.: Ambiente e Costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale, in *Costituzionalismo.it*, 2021, p. 102 ss., spec. 104 e 117 ss.; MONTALDO, R.: "Il valore costituzionale dell'ambiente tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma", in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2021, p. 443, *www.forumcostituzionale.it*; ALPA, G.: "Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali", in *Contr. impr.*, 2, 2022, p. 361 ss.; MARCATAJO, G.: "La riforma degli articoli 9 e 41 della costituzione e la valorizzazione dell'ambiente", in *AmbienteDiritto.it*; LAMBERTI, A.: "Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla luce della legge cost. 1/2022", in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 3, 2022, p. 1 ss.; DI PLINIO, G.: "L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente", in *federalismi.it*; RESCIGNO, F., "Quale riforma per l'articolo 9", in *federalismi.it*; Ridimensiona la portata innovativa della riforma PERLINGIERI, G.: "Criticità della presunta categoria dei beni c.d.d. 'comuni'. Per una 'funzione' e una 'utilità sociale' prese sul serio", in *Rass. Dir Civ.*, 2022, p. 156.

privati, considerata essenziale per affrontare in modo efficace le sfide climatiche e garantire la conservazione degli ecosistemi.

Questa azione congiunta ha favorito la nascita di un “diritto civile dell’ambiente” con una forte connotazione “civil-costituzionale” volto a conformare istituti giuridici e concetti fondamentali alla gerarchia di valori che definiscono la “legalità costituzionale” all’interno di una visione sistematica e unitaria dell’ordinamento giuridico⁷.

Sebbene la tutela ambientale sia storicamente riconducibile al diritto amministrativo, in virtù del suo apparato autorizzatorio e procedurale, ciò non implica l’esclusione delle altre branche del diritto. Al contrario, si afferma sempre di più l’importanza degli strumenti del diritto privato nel “governo dell’ambiente” con la conformazione e funzionalizzazione dei principali istituti civilistici, come la proprietà, i contratti e la responsabilità civile, alle politiche ambientali in coerenza con il principio di integrazione degli interessi ecologici nelle diverse discipline, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile (come stabilito dagli artt. 11 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea)⁸.

In questa prospettiva, il coinvolgimento diretto dei cittadini nella tutela dell’ambiente, tradizionalmente affidata alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost., trova legittimazione sia in una lettura estensiva dell’art. 2 Cost. -da cui discende un dovere generale di partecipazione attiva alla salvaguardia ambientale da parte dei privati, oggi esplicitato anche nell’art. 3-*quater*, comma 3, del Codice dell’Ambiente- sia nel principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.). Quest’ultimo legittima “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”⁹, confermando il ruolo del diritto privato -inteso come diritto comune applicabile tanto agli operatori pubblici quanto a quelli privati- nella tutela anche degli interessi ambientali della collettività¹⁰.

La sostenibilità, intesa come principio di bilanciamento tra diverse esigenze, trova nella sussidiarietà orizzontale uno spazio istituzionale che permette una convergenza tra azioni pubbliche e private orientate verso il bene comune. Ne deriva una progressiva erosione della rigida dicotomia pubblico/privato, a favore di

7 PENNASILICO, M.: “Il “diritto civile dell’ambiente”: premesse di metodo”, in ID (a cura di) *Manuale di diritto civile dell’ambiente*, Esi, Napoli, 2014, p. 14.

8 PENNASILICO, M.: “Il “diritto civile dell’ambiente”: premesse di metodo”, cit., p. 14 ss.

9 L’indagine più approfondita e ben documentata in questo ambito è attribuibile a Nuzzo, M. (a cura di), “Il principio di sussidiarietà nel diritto privato”, I-II, Torino, 2014, a commento della quale si veda PERLINGIERI, P.: “La sussidiarietà nel diritto privato”, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 687 ss.

10 PENNASILICO, M.: “Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 1293.

modelli integrati di tutela, in cui la sostenibilità rappresenta un criterio ordinante capace di orientare l'agire privato verso finalità collettive¹¹.

La questione ambientale, in questo modo, scivola lentamente da una dimensione di tutela squisitamente pubblicistica, verso nuove forme di valorizzazione e tutela anche privatistiche.

Va, inoltre, considerato che il rapporto tra gli strumenti del diritto civile e la protezione ambientale è di reciproca influenza. Da una parte, si osserva una crescente apertura degli istituti civilistici verso le questioni ambientali; dall'altra, la proliferazione di normative e giurisprudenza ambientali, insieme all'impatto dei principi ambientali europei, sta influenzando in maniera significativa gli istituti e le categorie del diritto civile, al punto da richiederne una revisione concettuale profonda¹².

L'incidenza crescente delle problematiche ambientali sulla realtà contemporanea, accompagnata da una maggiore consapevolezza collettiva in merito alle sfide ecologiche e dalla progressiva affermazione del principio dello sviluppo sostenibile, impone al giurista civilista una rielaborazione critica dei modelli tradizionali. Tale revisione deve tenere conto dei valori ecologici non patrimoniali e degli interessi ambientali sottesi, al fine di rispondere alle nuove esigenze condivise dalla collettività¹³, assecondando la tendenza alla "depatrimonializzazione" del diritto civile¹⁴.

In questo senso, è utile richiamare la categoria della depatrimonializzazione utilizzata da illustre dottrina per descrivere l'apertura del diritto privato contemporaneo -nella sua dimensione legislativa, giurisprudenziale e teorica- a esigenze e valori non riconducibili alle sole logiche economiche anche -si noti- in settori tradizionalmente riservati alla regolazione di rapporti patrimoniali.

Indagine effettuata avendo riguardo ad indici normativi importanti, segnatamente l'art. 1174 c.c. che ammette espressamente che l'interesse del

11 PENNASILICO, M.: "La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale, verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico", in *Riv. Quadr. Dir. Amb.*, 3, 2020, p. 24.

12 PENNASILICO, M.: "Il "diritto civile dell'ambiente": premesse di metodo", cit., p. 15.

13 PERSIA, S.: "Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile "sostenibile", in *Riv. Dir. Quadr. Amb.*, 1, 2018, p. 4.

14 Tra i primi a ripensare ad alcune categorie fondamentali del diritto civile -tra cui indubbiamente quelle dell'autonomia privata e dei diritti fondamentali- in una ottica di depatrimonializzazione, DONISI, C., "Verso la 'Depatrimonializzazione' del diritto privato", in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 644 ss.; PERLINGIERI, P., "'Depatrimonializzazione' e diritto civile", in *Id.*, *Scuole tendenze e metodi - Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli, 1989, p. 175 ss.; cfr. anche *Id.*, "Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia", *ivi*, p. 75 ss., spec. p. 97 ss.; *Id.*, "Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti", Esi, Napoli, 2006., p. 114 ss.
Tale ricostruzione è stata, invece, criticata da DE CUPIS, A., "Sulla 'depatrimonializzazione' del diritto privato", in *Riv. dir. civ.*, 2, 1982, p. 482 ss. (poi in *Id.*, "Osservatorio sul diritto civile", Milano, 1992, p. 140 ss.).

creditore, nel rapporto obbligatorio, possa non avere natura patrimoniale - ma anche ad un contesto che ha visto affievolirsi il ruolo centrale del codice civile come fonte esclusiva del diritto privato.

In tale quadro, la riconcettualizzazione degli istituti civilistici si rende necessaria per renderli coerenti con le istanze poste dal principio dello sviluppo sostenibile, oggi riconosciuto come fondamento di molteplici politiche pubbliche e strategie normative a livello nazionale e sovranazionale. La proprietà, il contratto, la responsabilità civile -istituti tradizionalmente orientati alla disciplina dei rapporti interpersonali e patrimoniali- sono chiamati a integrarsi con le finalità della tutela ambientale, in un'ottica che contempi simultaneamente esigenze economiche, sociali e ecologiche. Questa prospettiva riflette una visione unitaria e sistemica dell'ordinamento giuridico, in cui i principi costituzionali e i valori ambientali agiscono come parametri trasversali, capaci di orientare l'intero sistema civilistico verso una più ampia tutela dell'interesse collettivo.

IV. SVILUPPO SOSTENIBILE E CONFORMAZIONE DEL CONTRATTO.

In questa prospettiva, il contratto emerge come uno degli istituti centrali da ripensare in chiave sostenibile.

Se, infatti, la riflessione giuridica sul contratto si è tradizionalmente concentrata prevalentemente sui fenomeni dello scambio e della circolazione della ricchezza¹⁵, le sempre più pressanti istanze di tutela ambientale impongono una rinnovata riflessione sulla sua funzione, valorizzandone anche il ruolo nella gestione responsabile delle risorse naturali. Il contratto, dunque, non si limita più a regolare interessi esclusivamente economici, ma si configura sempre più come uno strumento potenzialmente orientato alla salvaguardia dell'ambiente e alla promozione di modelli sostenibili, in grado di tener conto degli interessi delle generazioni future¹⁶.

E così, la relazione instauratasi tra "ambiente" e "sviluppo" sollecita una riflessione critica sull'impatto che gli interessi ambientali esercitano sul contratto. In particolare, l'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile impone di considerare l'uso delle risorse naturali secondo criteri di responsabilità, orientando l'ordinamento a valutare l'attività economica come meritevole di tutela solo

15 PIRAINO, F.: "Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato", in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, p. 490; NERVI, A.: "Beni comuni e ruolo del contratto", in *Rass. dir. civ.*, I, 2014, p.185; ID.: "Beni comuni e funzione del contratto", in PENNASILICO, M.: (a cura di) *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 194; ID., *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, I, 2014, p. 51.

16 PERSIA, S.: "Proprietà e contratto", cit., p. 10. In tal senso si v. anche NERVI, A.: "Beni comuni, ambiente e funzione del contratto", cit., p. 51; ID.: "Beni comuni e ruolo del contratto", cit., p. 196; PENNASILICO, M., "Proprietà ambientale" e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni", in *Riv. Dir. Civ.*, 4, 2018, p. 1261 ss.

laddove essa sia conforme alle esigenze di salvaguardia ambientale e di protezione dei diritti delle generazioni future.¹⁷

Numerosi esempi, in particolare tratti dalla legislazione europea e nordamericana in materia di contratti pubblici, evidenziano una crescente tendenza alla funzionalizzazione del contratto quale strumento orientato al perseguimento di obiettivi di rilevanza sociale e ambientale. Tali esperienze dimostrano come il contratto possa trascendere la sua tradizionale dimensione sinallagmatica, assumendo un ruolo proattivo nella promozione di interessi collettivi, ben oltre la soddisfazione degli interessi economici immediati delle parti contraenti.

Anche nel nostro ordinamento interno si può fare innanzitutto riferimento al partenariato pubblico-privato, che consente l'instaurazione di modelli collaborativi tra soggetti pubblici e operatori privati per la realizzazione di opere e servizi di utilità sociale. Tale forma di cooperazione ha ricevuto ulteriore impulso nel nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), in particolare agli artt. 6 e 174 e seguenti¹⁸.

Un ulteriore esempio significativo è l'introduzione nella disciplina dei contratti pubblici dei c.d. "appalti verdi", termine che identifica l'insieme degli strumenti giuridici volti a promuovere l'integrazione degli interessi ambientali all'interno della materia contrattuale. L'amministrazione pubblica, pur mantenendo inalterato l'assetto concorrenziale del mercato di riferimento¹⁹, agisce secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo tra i parametri di aggiudicazione le cosiddette "clausole verdi". Tali clausole mirano a individuare operatori economici

17 PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico", cit, p. 1298.

18 Cfr. CERRINA FERONI, G.: "Il partenariato pubblico-privato. Modelli e strumenti", Torino, 2011, p. 9 ss.; PIPERATA, G.: "Introduzione. La collaborazione pubblico-privato nell'ordinamento comunitario e nazionale", in MASTRAGOSTINO, F.: (a cura di) *La collaborazione pubblico-privato e l'ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato alla luce delle recenti riforme*, Torino, 2011, p. 3 ss.; GIANNOTTI, V.-PANATO, M.-SPEROTTO, N.: "Il regime dei contratti esclusi e il partenariato pubblico-privato. Guida operativa al D.lgs. 18 aprile 2016", n. 50, Milano, 2016, p. 81 ss.; TAGLIANETTI, G.: "Il partenariato pubblico-privato e il rischio operativo. Dalla tradizionale concessione di costruzione e gestione al project financing", Napoli, 2014, p. 55 ss.; CARTEI, G.F., RICCHI, M.: "Finanza di progetto e partenariato pubblico-privato. Temi europei, istituti nazionali e operatività", Napoli, 2015, p. 10 ss.; DI GIOVANNI, A.: "Il contratto di partenariato pubblico privato tra sussidiarietà e solidarietà", Torino, 2012, p. 28 ss.; FABI, F., LOIERO, R., PROFITI, F.S.E.: "Il partenariato pubblico-privato nell'ordinamento giuridico nazionale, comunitario ed internazionale", Roma, 2015, 3 ss., spec. p. 17 ss.; ROBLES, M.: "I fattori ambientali della "finanza di progetto" (project finance)", in PENNASILICO, M.: (a cura di) *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 188 ss.; SCIAUDONE, F.: "L'accesso al credito per i progetti di efficienza energetica", in CARBONE, L., NAPOLITANO, G. e ZOPPINI, A.: (a cura di) "Politiche pubbliche e disciplina dell'efficienza energetica, in *Annuario di Diritto dell'energia*, 2016, p. 127 ss., spec. 147 ss.; FANTINI, S.: "Il partenariato per l'innovazione", in *Urb. app.*, 8-9, 2016, p.955 ss.

19 La pratica degli appalti verdi potrebbe sollevare questioni complesse riguardanti il bilanciamento tra la necessità di tutela ambientale e gli obiettivi di protezione della concorrenza, specialmente in relazione ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Si v., a conferma di un orientamento giurisprudenziale consolidato, TAR Puglia-Lecce, 17 novembre 2006, n. 5373, in *Urb. app.*, 2007, p. 479, con nota di MASI, L.: "Appalti pubblici e risparmio energetico: un esempio di appalto verde"; in dottrina, FIDONE, G.: "Gli appalti verdi all'alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti", in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2012, p. 819 ss., spec. pp. 822 ss.; Id., "Osservazioni critiche sull'utilizzo dei criteri ambientali nei sistemi di contrattazione pubblica", in AMADEI, M. e COZZIO, M. (a cura di), *Appalti di servizi e criteri ambientali. Aspetti giuridici e tecnici*, Trento, 2013, p. 113 ss.;

in grado di fornire prodotti e servizi con un elevato grado di efficienza ecologica, promuovendo così una gestione sostenibile degli acquisti e delle opere pubbliche. Questo approccio diventa particolarmente rilevante nel contesto normativo attuale, in cui l'inserimento di clausole ambientali nei contratti non è più facoltativo, ma è reso obbligatorio dalla legislazione più recente²⁰.

Le clausole in esame hanno trovato ulteriore forza nel nuovo codice dei contratti pubblici. Così, l'art. 57 d.lgs. 36/23., rubricato "clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale", stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara e progettuale, di specifiche tecniche e clausole previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Questi criteri devono essere considerati anche nella definizione dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disposto dall'art. 108 d.lgs. 36/23.

Inoltre, il legislatore ha introdotto una serie di disposizioni che estendono la rilevanza dei profili ambientali anche ai criteri di aggiudicazione. L'art. 185, infatti, include tra i criteri di selezione del concessionario anche quelli ambientali, sociali e legati all'innovazione, mentre l'art. 107 consente alla stazione appaltante di escludere l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa qualora quest'ultima non rispetti gli obblighi ambientali, sociali o lavoristici previsti dalla normativa nazionale, unionale o internazionale (in particolare, quelli elencati nell'Allegato X della Direttiva 2014/24/UE). Tale approccio viene ulteriormente rafforzato dall'art. 95, che prevede l'esclusione automatica dalla gara degli operatori economici nei confronti dei quali siano accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché rispetto agli obblighi sociali e ambientali sopra menzionati.

Le normative appena passate in rassegna hanno aperto la strada a ulteriori riflessioni circa l'estendibilità di clausole simili non solo nei contratti pubblici, ma anche in quelli tra privati, sì da funzionalizzare la disciplina generale del contratto alla tutela ambientale²¹.

E così, l'attenzione al profilo ambientale dei beni si riflette anche nella disciplina dei contratti di vendita e di locazione immobiliare, nei quali il legislatore ha introdotto specifici obblighi informativi a carico del proprietario. In particolare,

20 PENNASILICO, M., "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico", cit, p. 1299.

21 Per un'analisi articolata del progressivo ampliamento dello "spazio" occupato dal principio dello sviluppo sostenibile anche nei rapporti contrattuali di diritto privato, si rinvia a PENNASILICO, M., "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni", in *Id.* (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 304 ss. L'autore individua numerosi ambiti nei quali si rinvencono esperienze riconducibili alla categoria del "contratto ecologico", dalla finanza etica al commercio equo e solidale, dalla produzione energetica da fonti rinnovabili all'agricoltura biologica, fino al turismo sostenibile e sociale. Per ulteriori esemplificazioni in tema di contrattazione ecologica tra privati, si veda anche *Id.*: "Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto", in *Pers. e merc.*, 2015, p. 48.

ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 192/2005 (come modificato dalla legge n. 90/2013), il venditore o locatore è tenuto a fornire all'acquirente o al conduttore l'attestato di prestazione energetica (APE) dell'immobile. Tale documento ha la funzione di certificare le performance energetiche dell'edificio, in un'ottica di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi e di tutela della salubrità degli ambienti domestici²². Ulteriori obblighi informativi sono previsti per la fase prenegoziale, nella quale l'art. 6, comma 8, impone che gli annunci di vendita o locazione -diffusi attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione commerciale- indichino l'indice di prestazione energetica e la relativa classe energetica. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15, comma 10, del medesimo decreto legislativo.

Ulteriori esempi dell'influenza crescente dei criteri ambientali nella contrattualistica si rinvencono, da un lato, nell'obbligo informativo relativo all'energia impiegata e alle fonti energetiche utilizzate, previsto a carico delle imprese fornitrici di energia ai sensi della Direttiva (UE) 2019/944 sull'energia elettrica, ai fini della valutazione d'impatto ambientale; dall'altro, nella possibilità di imporre *standard* ecologici alle imprese affiliate nell'ambito di modelli di *green franchising*²³, secondo una logica di responsabilità ambientale diffusa lungo la filiera contrattuale.

Si assiste, inoltre, a una crescente diffusione di strumenti contrattuali legati al finanziamento di iniziative sostenibili, quali i *green bond*, i *debt-for-nature swap* negoziati nei mercati finanziari internazionali, nonché i fondi e gli strumenti di *climate impact investing*, che mirano a coniugare redditività e impatto ambientale positivo²⁴.

In alcuni schemi contrattuali di più recente elaborazione, i criteri ecologici sembrano incidere anche sulla causa contrattuale, ridefinendone i presupposti giuridici e funzionali. Un esempio paradigmatico è rappresentato dal contratto di rendimento energetico (*energy performance contract*), nel quale una ESCO (*Energy Service Company*) si obbliga nei confronti di un soggetto beneficiario a realizzare interventi di riqualificazione energetica -su impianti o edifici- a fronte di

22 Le scelte negoziali finalizzate alla riduzione delle emissioni nel comparto edilizio non rispondono esclusivamente a logiche di efficienza economica (come osserva PAGLIANTINI, S.: "Sul c.d. contratto ecologico", in PENNASILICO, M. (a cura di) *Contratto e ambiente*, cit., p. 372), ma perseguono obiettivi più ampi, quali la tutela della salute e la promozione di un benessere ambientale condiviso. Sul punto, v. BONNI, G.: "Attestato di prestazione energetica e tutela negoziale", in PENNASILICO, M.: (a cura di) *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 236 ss., il quale rileva come il miglioramento delle condizioni ambientali all'interno dell'immobile contribuisca a far emergere l'interesse del creditore anche nella sua dimensione non patrimoniale, generalmente non considerata nelle consuete dinamiche delle transazioni immobiliari.

23 In argomento, v. LANDINI, S.: "Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni", in PENNASILICO, M.: (a cura di) *Contratto e ambiente*, cit. p. 357.

24 Sul punto sia consentito rinviare a MARINO, R. e TRAPANESE, G.: "Finanza sostenibile e inclusione sociale, in BOTTA, C. e MARINO, R.: (a cura di) *Diversità, equità e inclusione sociale. Percorsi di ricerca a confronto*, Esi, Napoli, 2023, p. 409 ss.

un corrispettivo proporzionato ai risparmi energetici effettivamente conseguiti²⁵. In tale modello, l'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto ambientale non costituiscono solo effetti collaterali del contratto, ma ne rappresentano la funzione essenziale²⁶.

In termini generali, l'integrazione dei valori ecologici nella dinamica contrattuale può avvenire secondo due direttrici: in senso negativo, mediante l'introduzione di limitazioni relative ad attività ritenute ad alto impatto ambientale, ovvero potenzialmente incompatibili con un uso sostenibile delle risorse naturali; oppure in senso positivo, attraverso l'inserimento di criteri selettivi o valutativi -relativi, ad esempio, alla scelta della controparte contrattuale, come avviene *ope legis* negli appalti pubblici- nonché di obbligazioni orientate al soddisfacimento di esigenze di sostenibilità ambientale.

Più nel dettaglio, accanto a previsioni contrattuali che si limitano a esprimere adesione a obiettivi generali di sviluppo sostenibile, riconosciuti a livello internazionale, o che richiedono genericamente il rispetto da parte dei *partner* commerciali dei principi contenuti nei codici etici o di condotta adottati dalla parte committente, si rinvengono sempre più frequentemente clausole che impongono obblighi specifici. Tali obbligazioni possono consistere in prestazioni accessorie, non meramente strumentali allo scambio, ma volte a integrare o qualificare il contenuto contrattuale in funzione di finalità ambientali. Si tratta, in tutti questi casi, di interventi che arricchiscono la funzione del contratto, ampliandone la dimensione oltre la logica strettamente sinallagmatica, in favore di un modello relazionale orientato alla responsabilità ambientale e sociale²⁷.

V. IL CONTRATTO ECOLOGICO: VERSO UNA NUOVA FUNZIONE ECONOMICO-AMBIENTALE?

La progressiva funzionalizzazione del contratto alle istanze ambientali, attraverso l'inserimento di clausole verdi, obblighi specifici o criteri di selezione ecologici, evidenzia come l'istituto contrattuale non sia più interpretabile unicamente alla luce della sua funzione sinallagmatica, ma richieda un ripensamento più ampio e profondo, orientato alla sostenibilità.

Questa prospettiva non solo impone di riconsiderare la funzione tradizionale del contratto, ma spinge anche a ripensare l'essenza patrimoniale stessa della

25 Sul contratto di rendimento energetico, si rinvia a MAUGERI M.R.: "Il contratto di rendimento energetico e i suoi 'elementi minimi'", in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, II, p. 420 ss., e PENNASILICO, M.: "Il contratto di rendimento energetico (Energy Performance Contract)", in *Id.*: (a cura di) *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 242 ss.

26 Sul punto di v. DEGL'INNOCENTI, F.: *Verso un'autonomia contrattuale sostenibile*, Pacini Giuridica, Pisa, 2024, p. 72.

27 DEGL'INNOCENTI, F.: *Verso un'autonomia contrattuale sostenibile*, cit., p. 75.

categoria contrattuale. Parte della dottrina ha quindi iniziato a esplorare seriamente e sistematicamente questo tema, fino a proporre un nuovo paradigma, quello del cd. "contratto ecologico"²⁸.

Tra coloro che sostengono tale ricostruzione, vi è chi osserva che: «l'interesse ambientale penetra e colora la causa del contratto, enfatizzando il profilo della doverosità dell'uso responsabile delle risorse naturali anche a vantaggio delle generazioni future»²⁹, e ne consente la declinazione come concreta funzione economico-ambientale in coerenza all'esigenza, sempre più sentita, di bilanciare le dinamiche di mercato con la tutela ambientale.

Dal descritto processo di integrazione tra ambiente e mercato emerge, da un lato, che la funzione del contratto si stia gradualmente spostando dalla tradizionale dimensione squisitamente di scambio verso una nuova prospettiva di godimento e gestione condivisa dei beni, sì che il contratto ecologico si configura non più come uno strumento finalizzato esclusivamente allo scambio di utilità tra parti con interessi contrapposti, quanto piuttosto come un mezzo per regolare il concorso di una pluralità di interessi che convergono nella tutela dell'ambiente e nella salvaguardia delle generazioni future³⁰; dall'altro lato, che la nozione stessa di contratto sia incompleta, mancando dell'integrazione dei principi di solidarietà e sostenibilità, vale a dire che la condotta delle parti sia anche orientata all'uso responsabile delle risorse naturali, sì che «il contratto è fonte non semplicemente di rapporti giuridici patrimoniali, ma di rapporti giuridici patrimoniali sostenibili»³¹.

In questa prospettiva, la crescente rilevanza dell'interesse ambientale impone una vera e propria riformulazione dell'autonomia negoziale in chiave ecologica³², tale da orientare l'esercizio della libertà contrattuale al rispetto dei principi di sostenibilità. Si assiste così a una tendenza sempre più marcata a riconfigurare il rapporto tra contratto e diritto ambientale in senso funzionale, attribuendo al primo il ruolo di strumento giuridico deputato alla realizzazione degli obiettivi propri

28 Tale ricostruzione è condivisa da PENNASILICO, M.: "L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico", in PENNASILICO, M. (a cura di), *Manuale*, cit., p. 161 ss.; Id., "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico", cit., p. 1291 ss.; Id., "Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale", in Riv. Quadr. Dir. Amb., I, 2017, p. 13; CAPIELLO, M.G., "Il contratto 'a rilevanza ecologica': nuovi scenari civilistici a tutela dell'ambiente", in Riv. Quad. Dir. Amb., I, 2020, p. 121 ss.

29 Così PENNASILICO, M.: "L'uso responsabile delle risorse naturali", cit., p. 166.

30 NERVI, A.: "Beni comuni e funzione del contratto", in PENNASILICO, M.: (a cura di) *Manuale*, cit., p. 195.

31 PENNASILICO, M.: "L'uso responsabile delle risorse naturali", cit., p. 166; Id.: "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico", cit., p. 1306 ss.; Diversamente, PAGLIANTINI, S.: "Sul c.d. contratto ecologico", cit., p. 337 ss. ove l'A. intravede, nel "contratto ecologico", inteso come fattispecie costitutiva di rapporti patrimoniali eco-sostenibili, "una (lodevole) provocazione argomentativa più che l'avvio di una riconcettualizzazione categoriale", "un'espressione raffinata ma predicata di un valore soltanto descrittivo", che si presta, al più, "ad un esercizio di *dépoûssiérage* delle categorie tradizionali".

32 Si v. LONGOBUCCO, F.: "La contrattazione ecologicamente conformata nell'ottica del diritto civile", in *www.ambienteditto.it*, 3, 2019, p. 87.

del secondo, con rilevanti implicazioni anche sotto il profilo dell'interpretazione e dell'integrazione del regolamento contrattuale.

Di tal guisa, il principio dello sviluppo sostenibile potrebbe divenire uno dei criteri di valutazione della meritevolezza³³ dei contratti ecologici. Questi ultimi, pur presentando una causa astrattamente lecita, potrebbero essere considerati non meritevoli di tutela laddove inidonei a realizzare in concreto l'interesse ambientale³⁴.

Allo stesso modo, si ritiene che la dimensione ambientale del contratto consenta di valorizzare, come criteri primari d'interpretazione, il principio di buona fede oggettiva (art. 1366 c.c.), il principio di conservazione degli effetti (art. 1367 c.c.) e l'interpretazione funzionale del contratto (art. 1369 c.c.)³⁵.

Per quanto riguarda l'integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., la norma menziona tra le fonti di integrazione la "legge", la cui interpretazione evolutiva giustifica il rinvio ai principi costituzionali e comunitari³⁶. Tra questi, rientra certamente il dovere di tutela dell'ambiente sancito, ormai, dall'art. 9 e 41 della Costituzione, nonché i principi europei in materia. Inoltre, è la stessa normativa di rango primario, all'art. 3, comma I-*quater* del Codice dell'ambiente a prevedere esplicitamente che ogni attività umana, giuridicamente rilevante, deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile³⁷.

33 Sul tema si v. *amplius* BIANCA, C.M.: "Contratto europeo e principio causalista", in PARADISO, M.: (a cura di) *I mobili confini dell'autonomia privata*, Atti del Convegno di studi in onore del Prof. C. Lazzara, Catania 12-14 settembre 2002, Milano, 2005, 387 ss., spec. 402, ove l'A. afferma che la libertà negoziale non può essere esercitata per perseguire interessi che siano in conflitto con l'utilità sociale (art. 41, comma 2 Cost.) di modo che saranno ritenuti non meritevoli di tutela tutti quegli interessi che risultino socialmente dannosi. La dannosità sociale si configura ogni volta che il contratto abbia l'obiettivo di compromettere beni o valori fondamentali per la collettività, quali l'ambiente, l'occupazione, l'eguaglianza sostanziale, l'informazione, l'educazione, ecc.

Sul concetto di meritevolezza, si rinvia a FEDERICO, A.: "Atti di destinazione del patrimonio e rapporti familiari", in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 614 ss.; Id.: "L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.dd. sportivi", in AA.VV.: *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazione S.I.S.Di.C., Capri 27-29 marzo 2008, Napoli, 2009, p. 369 ss.; PENNASILICO, M.: "Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata", *Esi*, Napoli, 2011, p. 167.

34 PENNASILICO, M.: "L'uso responsabile delle risorse naturali", cit., p. 166; Id.: "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico", cit., p. 1304.

35 Ancora in tal senso si esprime PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico", cit., p. 1304 secondo il quale "la prima impedisce all'impresa appaltatrice di abusare del proprio potere di mercato a danno di concorrenti e consumatori; la seconda, ogni qual volta siano possibili due interpretazioni delle clausole contrattuali, una conforme ai principi che tutelano l'ambiente, l'altra contraria, induce a preferire la soluzione che assicuri la salvezza del contratto e dei suoi effetti ecologici; la terza permette di risolvere la plurivocità del testo contrattuale nel senso più conveniente alla protezione dell'interesse ambientale o al miglioramento dell'efficienza energetica".

36 A favore dell'interpretazione estensiva del termine "legge", e di conseguenza della applicazione diretta delle norme costituzionali (e comunitarie) in materia di autonomia contrattuale PERLINGIERI, P. e FEMIA, P.: "Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile", Napoli, 2004, p. 183; BRECCIA, U.: "Fonti del diritto contrattuale", in *Enc. dir.*, Annali, III, Milano, 2010, p. 398 ss.; diversamente, SACCO, R.: in SACCO, R. e DE NOVA, G., "Il contratto", II, 3a ed., in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2004, p. 420.

37 Così, PENNASILICO, M.: "Interpretazione e integrazione del contratto", in PERLINGIERI, C. e RUGGERI, L.: (a cura di) *L'incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti*, Napoli, 2016, p. 148; v. anche

Pertanto, analogamente alla evoluzione della funzione svolta dalla proprietà, l'applicazione della funzione ecologica e ambientale alla disciplina contrattuale, arricchisce e integra il contenuto del contratto.

Ragionando in questi termini, dunque la rilettura in chiave ecologica del diritto contrattuale e la rilevanza "erga omnes" dei beni comuni permettono di superare uno dei principi fondamentali su cui si basa la tradizione civilistica negoziale: il principio di relatività, che prevede che il contratto produca effetti esclusivamente tra le parti, come sancito dall'art. 1372 c.c.³⁸ Quando il contratto incide su un bene comune, appare evidente che i suoi effetti superino la dimensione puramente individuale, ma coinvolgono anche terzi interessati alla fruizione e gestione dei beni comuni, nonché le generazioni future³⁹.

In tale contesto, l'autoregolamentazione privata assume il ruolo di strumento per regolare e attuare interessi generali, in linea con il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118, comma 4 Cost., cosicché gli atti di autonomia dei privati, singoli o associati, che promuovono interessi ambientali legati a beni comuni, generano effetti che si estendono anche nei confronti dei terzi, assumendo così un'efficacia esterna.

Il contratto, nella prospettiva tracciata, assume la funzione di coordinare una pluralità di interessi orientati alla tutela ambientale, generando effetti che si estendono in una dimensione dinamica e intergenerazionale destinati a coinvolgere non solo le parti stipulanti, ma tutti coloro che, anche in un momento successivo al perfezionamento dell'accordo, entrino in rapporto con il bene⁴⁰.

La trasformazione da strumento regolativo di interessi individuali ed egoistici, a mezzo per la gestione di interessi collettivi evidenzia come il contratto stia progressivamente superando la tradizionale dicotomia tra pubblico e privato. Anche se stipulato tra privati, esso deve necessariamente essere conformato

CAPOBIANCO, E.: "Integrazione e correzione del contratto: tra regole e principi", in *Annuario del contratto 2015*, diretto da D'ANGELO, A. e ROPPO, V., Torino, 2016, p. 71 ss.

38 LIPARI, N.: "Introduzione", in PENNASILICO, M.: (a cura di) *Contratto e ambiente*, cit., p. 17. Sul ridimensionamento del valore assoluto del principio di relatività del contratto, BIZZARRO, A.: "La priorità temporale nella circolazione giuridica contrattuale", Napoli, 2012, p. 47 ss.

39 PERSIA, S.: "Proprietà e contratto", cit., p. 14

40 Sul punto si veda PERLINGIERI, P.: "Persona, ambiente e sviluppo", in PENNASILICO M.: (a cura di) *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 324 ove l'A. evidenzia come sia il principio di sussidiarietà a giustificare il superamento del principio di relatività degli effetti del contratto. Si v. anche, CARAPEZZA FIGLIA, G.: "I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e sussidiarietà orizzontale", in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 462, secondo cui "l'autonomia negoziale, che nel vigente ordinamento costituzionale non può non avere una funzione socialmente rilevante (art. 41, comma 2, cost.), è attività diretta alla realizzazione di interessi generali, rinvenendo il proprio fondamento unitario nella sussidiarietà (art. 118, comma 4, cost.)."

all'interesse ambientale, superando così la dimensione degli interessi esclusivamente individuali⁴¹.

In definitiva, il “contratto ecologico” rappresenta un nuovo paradigma contrattuale, preordinato a disciplinare il concorso di una pluralità di interessi convergenti, che supera la tradizionale visione bidimensionale delle relazioni di mercato, basata sui soli criteri di costo e utilità, segnando l'avvio di un diverso approccio all'economia e ai consumi⁴².

Il “contratto ecologico” si configura, quindi, come uno strumento centrale per promuovere un'economia circolare, equa e solidale. In altre parole, un'economia sostenibile, una diversa modalità di soddisfare i bisogni, spingendo da un lato a ripensare la funzione di mero scambio tipica del contratto, e dall'altro a mettere in discussione la stessa essenza della categoria contrattuale, tradizionalmente intesa come strumento volto a produrre effetti di tipo appropiativo.

Sebbene non sia ancora formalmente inquadrato come categoria normativa dal legislatore⁴³, il contratto ecologico si configura come una “categoria euristica, in grado di cogliere e favorire nuovi sviluppi interpretativi, applicativi e sistematici, tali da segnare nel tempo un autentico mutamento di paradigma”⁴⁴.

VI. SOSTENIBILITÀ E AUTONOMIA PRIVATA.

Si è osservato come la sostenibilità non rappresenti solo un'occasione per rivedere le categorie tradizionali del diritto privato, ma costituisca un elemento cruciale per il ripensamento complessivo delle stesse.

Questa prospettiva ha condotto la dottrina a interrogarsi sul ruolo operativo da attribuire al giudizio di sostenibilità, e in particolare al suo opposto, ossia all'insostenibilità.

Secondo alcune ricostruzioni, la sostenibilità quale limite all'autonomia privata può essere declinata lungo due direttrici teoriche distinte: da un lato, in una prospettiva materiale, essa agisce per controllare o limitare l'impatto delle attività umane sull'ambiente in virtù della sua incompatibilità con le leggi di natura, arrivando a determinare l'impossibilità del contratto, nei casi estremi, ovvero in un nuovo

41 Cfr. PERLINGIERI, P.: “La sussidiarietà nel diritto privato”, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 687 ove l'A. afferma che “non v'è ragione di costruire una netta distinzione tra un'autonomia negoziale che realizza interessi individuali e un'autonomia negoziale che realizza interessi generali”.

42 Così IMBRENDA, M.: “Le relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare”, Napoli, 2016, p. 154 ss.

43 Cfr. JANNARELLI, A.: “Principi ambientali e conformazione dell'autonomia negoziale: considerazioni generali”, in PENNASILICO, M.: (a cura di) *Contratto e ambiente*, cit., p. 22 ove l'A. afferma che il contratto ecologico “costituisce un'ipotesi di lavoro e una prospettiva evolutiva di lungo periodo, più che un dato acquisito”.

44 PENNASILICO, M.: “Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale”, cit., p. 28.

concetto di impossibilità, in grado di intervenire preventivamente precludendo attività che, seppur tecnicamente possibili, compromettono le condizioni di vita presenti e future in modo irreparabile; dall'altro lato, in una prospettiva assiologica, la sostenibilità agisce come criterio orientativo nella valutazione della liceità delle attività negoziali. In tal senso, il limite imposto dalla sostenibilità consente di ampliare il concetto di illiceità, includendo e vietando comportamenti che possano mettere a rischio, nel lungo periodo, valori fondamentali⁴⁵.

Partendo dal concetto di impossibilità, l'influenza del principio di sostenibilità nella valutazione della possibilità dell'oggetto contrattuale impone, in primo luogo, di considerare le ipotesi estreme di insostenibilità assoluta. Si tratta di quei casi in cui l'assenza di sostenibilità determina una compromissione radicale e irreversibile non solo degli interessi individuali, ma della vita stessa, fino a mettere a rischio la sopravvivenza dell'umanità.

A queste ipotesi, che sembrano richiamare casi di scuola, ma che in realtà, come da taluni osservato, non sono poi così tanto distanti dalla realtà attuale⁴⁶, se ne affiancano altre che si possono definire di "insostenibilità relativa", certamente suscettibili di maggiore applicazione. Tale concetto scaturisce dalla nozione stessa che le fonti hanno attribuito alla sostenibilità, sin dalle sue origini, e si fonda su un giudizio comparativo tra l'attuale godimento delle risorse e la necessità di preservare condizioni di benessere anche per le generazioni future. In tale prospettiva, l'insostenibilità si configura ogniqualvolta un'attività economica o negoziale comporti un impatto sproporzionato e non giustificabile sul piano ecologico o sociale, soprattutto in presenza di alternative meno impattanti e più efficienti⁴⁷.

Secondo tale approccio si può ipotizzare una valutazione della possibilità dell'oggetto del contratto al momento della sua conclusione, riferita al rapporto tra l'attività umana e le leggi naturali, non limitata al presente ma proiettata anche al futuro remoto.

45 FADDA, R.: "La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore", Esi, Napoli, 2024, p. 34.

46 Cfr. PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico", cit., p. 1298, ove l'A. rileva che il principio di sostenibilità si pone come norma di ordine pubblico, con la fondamentale conseguenza che la sua violazione da parte dei contraenti determina la nullità del contratto; BIANCA, C.M.: "Contratto europeo e principio causalista", cit., p. 403, secondo cui devono reputarsi nulli per immeritevolezza degli interessi perseguiti i contratti che abbiano a programma il degrado ambientale di una determinata zona, il trattamento discriminatorio dei lavoratori, ecc.; VANINI, S.: "Violazione di norme pubblicitiche di tutela ambientale da parte del produttore e difetto di conformità al contratto del bene consegnato al consumatore: la Corte di Giustizia UE e il caso 'dieselgate' (C. Giust. UE 14 luglio 2022, in causa C-145/20, Porche inter-auto e Volkswagen)", in *Riv. dir. civ.*, 2023, p. 185, prospetta la nullità dell'accordo con il quale il venditore e il consumatore stabiliscono la conformità al contratto di un bene non rispettoso dei requisiti antinquinamento stabiliti dalla legge e in generale di un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene con tali caratteristiche.

47 FADDA, R.: "La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore", cit., p. 35.

In tal modo, l'oggetto del contratto può essere considerato impossibile non solo per il contrasto con le leggi naturali al momento della stipula, ma anche per la sua incompatibilità con le leggi naturali riferite al futuro, applicando in un certo senso anche all'impossibilità originaria il rapporto tra mezzi e fini tipico della valutazione dell'impossibilità sopravvenuta.

A tal fine, è necessario riconoscere un passaggio logico secondo cui, sulla base del confronto tra l'azione umana e le leggi scientifiche di necessità o probabilità, l'insostenibilità non impedisce la realizzazione stessa della prestazione, bensì le condizioni che garantiscono la sopravvivenza a lungo termine della specie umana, sì che l'impossibilità della prestazione risulterebbe essere una conseguenza diretta dell'impossibilità della stessa sopravvivenza.

L'insostenibilità potrebbe, quindi, fungere da limite, equiparabile all'impossibilità, ogniquale volta, attraverso una valutazione di tipo prognostico, si possa prevedere che l'esecuzione del contratto -pur tecnicamente realizzabile- comporti conseguenze irreversibili e dannose per l'ambiente e per le condizioni di vita futura.

In questo contesto, è proprio l'idea di un peggioramento irreversibile delle condizioni di vita a tradurre il concetto di insostenibilità in termini concreti e materiali. Così interpretato, l'insostenibilità si presenta come un giudizio ulteriore dall'impossibilità, ma rientrante nella stessa categoria di controllo che nasce dal confronto tra leggi giuridiche e naturali⁴⁸.

Il discorso appare più semplice, e forse di più facile applicazione pratica, se riferito al giudizio relativo all'illiceità del contratto. In tale contesto il concetto di sostenibilità viene riferito a un giudizio di valore riguardante iniziative che coinvolgono interessi rilevanti, potenzialmente anche di natura diversa, introducendo una valutazione riguardo alla protezione o al bilanciamento di interessi con una prospettiva di lungo termine.

Questa verifica può essere estesa a tutti i criteri utilizzati per determinare la liceità⁴⁹.

In particolare, con riferimento alle norme imperative, la valutazione si concentra sulla tutela di interessi pubblici o generali che potrebbero risultare lesi dall'esecuzione del contratto. Anche in assenza di una espressa qualificazione legislativa, il carattere imperativo di una norma può essere ricavato dalla rilevanza sociale dell'interesse protetto, la quale può legittimare un giudizio di illiceità del contratto.⁵⁰ In un'ottica orientata al principio di sostenibilità, tale giudizio può

48 FADDA, R.: "La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore", cit., p. 38 ss.

49 FADDA, R.: "La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore", cit., p. 44.

50 ROPPO, V.: "Il contratto", in IUDICA, G. e ZATTI, P.: (a cura di) *Tratt. Dir. Priv.*, Milano, 2011, p. 328.

essere arricchito tenendo conto non solo degli effetti immediati, ma anche delle conseguenze future e sistemiche dell'attività regolata, soprattutto se idonee a compromettere diritti fondamentali o beni comuni, come l'ambiente, la salute pubblica o l'equilibrio climatico.

La stessa prospettiva può essere estesa al concetto di ordine pubblico, inteso non come categoria statica, bensì come insieme dinamico e in evoluzione di valori fondamentali, in costante adeguamento ai mutamenti sociali, economici e culturali del contesto storico di riferimento⁵¹. Proprio l'elasticità del concetto di ordine pubblico consente di includervi progressivamente nuovi principi giuridici affermatasi nell'ordinamento, come quelli derivanti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione Europea o da fonti internazionali, tra cui rientra -sempre più chiaramente- anche il principio dello sviluppo sostenibile.

Questa flessibilità rende l'ordine pubblico uno strumento particolarmente utile per fondare un giudizio di liceità proiettato nel tempo, permettendo di valutare eventuali violazioni di diritti, bilanciando valori in un'ottica di tutela della persona, dell'ambiente e dei diritti, non solo nel presente, ma anche in prospettiva futura, in un contesto di vita sostenibile.

Quanto al "buon costume", una volta riconosciuta la piena penetrazione della di sostenibilità nel sistema giuridico, lo stesso potrebbe risultare del tutto irrilevante. Ciononostante, tale criterio può comunque integrare aspetti che il concetto di sostenibilità non riesce a far emergere all'interno degli altri parametri di valutazione. È noto, infatti, che il buon costume è un concetto intrinsecamente mutevole, modellato dalle trasformazioni del contesto culturale e sociale, al pari dell'ordine pubblico, con il quale talvolta può anche sovrapporsi.⁵² Tuttavia, ciò non esclude la sua autonoma rilevanza, anche alla luce della specifica disciplina prevista dall'art. 2035 c.c.

Pur non apparendo evidente un collegamento diretto tra il giudizio sulla sostenibilità e il buon costume, inteso in senso tradizionale e circoscritto alla morale sessuale, il concetto potrebbe assumere rilevanza se lo si considera come espressione delle esigenze etiche profonde della società. In questo senso, potrebbe

51 FERRARA, F.: "Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano", Milano, 1914, p. 47 ss.; GUARNERI, A.: "Ordine pubblico", in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XIII, 1995, p. 154 ss.; Id.: "L'ordine pubblico e il sistema delle fonti del diritto civile", Padova, 1974, p. 25 ss., 93 ss.; FERRI, G.B.: "voce Ordine pubblico (diritto privato)", in *Enc. dir.*, XXX, 1980, p. 1038; Id.: "Ordine pubblico, buon costume e teoria del contratto", Milano, 1970, p. 12 ss.; BARCELLONA, M.: "voce Ordine pubblico", in *Enc. dir., I tematici, Contratto*, diretto da D'AMICO, G., Milano, 2021, p. 753 ss.; PANZA, G.: "Ordine pubblico: I) Teoria generale", in *Enc. giur. Treccani*, XXII, 1990, p. 4; LONARDOL, L.: "Ordine pubblico e illiceità del contratto", Napoli, 1993, pp. 12 ss., 302 ss.; D'AMICO, G.: "Ordine pubblico e illiceità contrattuale", in *Illiceità, meritevolezza, nullità*, a cura di DI MARZIO, F., Napoli, 2004, p. 26 ss.

52 FERRI, G.B.: "Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico", Milano, 1969, p. 130, rileva come "i concetti di ordine pubblico e di buon costume non sono fissi e immutabili, ma necessariamente variano con il fluire della storia e con il progredire della società e danno una sostanza nuova alla formula, pur rimanendo questa essenzialmente la stessa".

rappresentare un presidio per valori che non sono, o che per loro natura non possono esserlo, ancora pienamente riconosciuti o codificati in norme giuridiche⁵³.

53 FADDA, R.: "La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore", cit., p. 46.

BIBLIOGRAFIA

ALPA, G.: "Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali", in *Contr. impr.*, 2, 2022.

BARCELLONA, M.: "voce Ordine pubblico", in *Enc. dir., I tematici, Contratto*, diretto da

D'AMICO, G., Milano, 2021.

BIANCA, C.M.: "Contratto europeo e principio causalista", in PARADISO, M. (a cura di), *I mobili confini dell'autonomia privata*, Atti del Convegno di studi in onore del Prof. C. Lazzara, Catania 12-14 settembre 2002, Milano, 2005.

BIFULCO, R.: "La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive, in *Analisi giuridica dell'economia*", 1, 2022.

BIZZARRO, A.: "La priorità temporale nella circolazione giuridica contrattuale", Napoli, 2012.

BONNI, G.: "Attestato di prestazione energetica e tutela negoziale", in PENNASILICO, M. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Esi, Napoli, 2014.

BRECCIA, U.: "Fonti del diritto contrattuale", in *Enc. dir., Annali*, III, Milano, 2010.

CAPOBIANCO, E.: "Integrazione e correzione del contratto: tra regole e principi", in *Annuario del contratto 2015*, diretto da D'ANGELO, A. e ROPPO, V., Torino, 2016.

CAPPIELLO, M. G.: "Il contratto 'a rilevanza ecologica': nuovi scenari civilistici a tutela dell'ambiente", in *Riv. Quad. Dir. Amb.*, 1, 2020.

CARAPEZZA FIGLIA, G.: "I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e sussidiarietà orizzontale", in *Rass. dir. civ.*, 2017.

CARTEI, G.F., RICCHI, M.: "Finanza di progetto e partenariato pubblico-privato. Temi europei, istituti nazionali e operatività", Napoli, 2015.

CECCHETTI M.:

- "La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune", in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2021.

- “La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un’occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?”, in *Quad. cost.*, 2022.

CERRINA FERONI, G.: “Il partenariato pubblico-privato. Modelli e strumenti”, Torino, 2011.

COCCONI, M.: “Un diritto per l’economia circolare”, in *Dir. econ.*, 3, 2019.

D’AMICO, G.: “Ordine pubblico e illiceità contrattuale”, in *Illiceità, meritevolezza, nullità*, a cura di DI MARZIO, F., Napoli, 2004.

DE CUPIS, A.:

- “Osservatorio sul diritto civile”, Milano, 1992.
- “Sulla ‘depatrimonializzazione’ del diritto privato”, in *Riv. dir. civ.*, 2, 1982.

DE LONARDIS, F.: “Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?”, in *Dir. amm.*, 1, 2017.

DE LONARDIS, F.: (a cura di) “Studi in tema di economia circolare”, Macerata, 2019.

DEGL’INNOCENTI, F.: “Verso un’autonomia contrattuale sostenibile”, Pacini Giuridica, Pisa, 2024.

DI GIOVANNI, A.: “Il contratto di partenariato pubblico privato tra sussidiarietà e solidarietà”, Torino, 2012.

DI PLINIO, G.: “L’insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell’ambiente”, in *federalismi.it*.

DONISI, C.: “Verso la ‘Depatrimonializzazione’ del diritto privato”, in *Rass. dir. civ.*, 1980.

FABI, F., LOIERO, R., PROFITI, F.S.E.: “Il partenariato pubblico-privato nell’ordinamento giuridico nazionale, comunitario ed internazionale”, Roma, 2015.

FADDA, R.: “La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore”, Esi, Napoli, 2024.

FANTINI, S.: “Il partenariato per l’innovazione”, in *Urb. app.*, 8-9, 2016.

FEDERICO, A.:

- "Atti di destinazione del patrimonio e rapporti familiari", in *Rass. dir. civ.*, 2007.
- "L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.dd. sportivi", in AA.VV.: *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., Capri 27-29 marzo 2008, Napoli, 2009.

FERRARA, F.: "Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano", Milano, 1914.

FERRARA, R.: "Brown economy, green economy, blue economy: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente", in *Dir. proc. amm.*, 2018.

FERRI, G.B.: "voce Ordine pubblico (diritto privato)", in *Enc. dir.*, XXX, 1980.

FIDONE, G.:

- "Gli appalti verdi all'alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti", in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2012.
- "Osservazioni critiche sull'utilizzo dei criteri ambientali nei sistemi di contrattazione pubblica", in AMADEI, M. e COZZIO, M.: (a cura di) *Appalti di servizi e criteri ambientali. Aspetti giuridici e tecnici*, Trento, 2013.

GIANNOTTI, V.- PANATO, M.- SPEROTTO, N.: "Il regime dei contratti esclusi e il partenariato pubblico-privato. Guida operativa al D.lgs. 18 aprile 2016", núm. 50, Milano, 2016.

GLIATTA, M.A.: "Ambiente e Costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale", in *Costituzionalismo.it*, 2021.

GRECO, M.: "La dimensione costituzionale dell'ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma", in *Quad. cost.*, 2021.

GUARNERI, A.:

- "L'ordine pubblico e il sistema delle fonti del diritto civile," Padova, 1974.
- "Ordine pubblico", in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIII, 1995.

IMBRENDA, M.: "Le relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare", Napoli, 2016.

IANNELLA, M.: "L'European Green Deal e la tutela costituzionale dell'ambiente", in *federalismi.it*.

JANNARELLI, A.: "Principi ambientali e conformazione dell'autonomia negoziale: considerazioni generali", in PENNASILICO, M. (a cura di), *Contratto e ambiente. Un altro modo di soddisfare i bisogni*, Esi, Napoli, 2016.

LAMBERTI, A., *Ambiente*, "Sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla luce della legge cost. 1/2022", in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 3, 2022.

LANDINI, S.: "Clasole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni", in PENNASILICO, M. (a cura di), *Contratto e ambiente. Un altro modo di soddisfare i bisogni*, Esi, Napoli, 2016.

LIPARI, N.: "Introduzione", in PENNASILICO, M. (a cura di), *Contratto e ambiente. Un altro modo di soddisfare i bisogni*, Esi, Napoli, 2014.

LONGOBUCCO, F.: "La contrattazione ecologicamente conformata nell'ottica del diritto civile", in www.ambientediritto.it.

LONARDOL, L.: "Ordine pubblico e illiceità del contratto", Napoli, 1993.

MAUGERI M.R.: "Il contratto di rendimento energetico e i suoi 'elementi minimi'", in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014.

MELI, M.: "Oltre il principio chi inquina paga: verso un'economia circolare", in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017.

MARCATAJO, G.: "La riforma degli articoli 9 e 41 della costituzione e la valorizzazione dell'ambiente", in *AmbienteDiritto.it*.

MARINO, R., TRAPANESE, G.: "Finanza sostenibile e inclusione sociale", in BOTTA, C., MARINO, R. (a cura di), *Diversità, equità e inclusione sociale. Percorsi di ricerca a confronto*, Esi, Napoli, 2023.

MONTALDO, R., "Il valore costituzionale dell'ambiente tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma", in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2021.

NERVI, A.:

- "Beni comuni e ruolo del contratto", in *Rass. dir. civ.*, 1, 2014.

- "Beni comuni e funzione del contratto", in PENNASILICO, M. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Esi, Napoli, 2014.

- "Beni comuni, ambiente e funzione del contratto", in *Rass. dir. civ.*, I, 2014.

NUZZO, M. (a cura di): "Il principio di sussidiarietà nel diritto privato", I-II, Torino, 2014.

PAGLIANTINI, S.: "Sul c.d. contratto ecologico", in PENNASILICO, M. (a cura di) *Contratto e ambiente. L'analisi 'ecologica' del diritto contrattuale*, Esi, Napoli, 2016.

PANZA, G., "Ordine pubblico: I) Teoria generale", in *Enc. giur. Treccani*, XXII, 1990.

PENNASILICO, M.:

- "Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale", in *Riv. Quadr. Dir. Amb.*, I, 2017.

- "Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. 'comuni'. Per una 'funzione' e una 'utilità sociale' prese sul serio", in *Rass. Dir Civ.*, 2022.

- "Economia circolare e diritto: ripensare la 'sostenibilità'", in *Pers. e merc.*, 4, 2021.

- "Il contratto di rendimento energetico (Energy Performance Contract)", in *Id.* (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Esi, Napoli, 2014.

- "Il 'diritto civile dell'ambiente': premesse di metodo", in *Id.* (a cura di) *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Esi, Napoli, 2014.

- "Interpretazione e integrazione del contratto", in PERLINGIERI, C. e RUGGERI, L. (a cura di), *L'incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti*, Napoli, 2016.

- "L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico", in PENNASILICO, M. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Esi, Napoli, 2014.

- "Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata", Napoli, 2011.

- “La ‘sostenibilità ambientale’ nella dimensione civil-costituzionale, verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”, in *Riv. Quadr. Dir. Amb.*, 3, 2020.
- “‘Proprietà ambientale’ e ‘contratto ecologico’: un altro modo di soddisfare i bisogni”, in *Riv. Dir. Civ.*, 4, 2018.
- “Sviluppo sostenibile e ‘contratto ecologico’: un altro modo di soddisfare i bisogni, in *Id.* (a cura di) *Contratto e ambiente. L’analisi ‘ecologica’ del diritto contrattuale*, Esi, Napoli, 2016.
- “Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi ‘ecologica’ del contratto”, in *Pers. e merc.*, 2015.

PERLINGIERI, P.:

- “‘Depatrimonializzazione’ e diritto civile”, in *Id.*, *Scuole tendenze e metodi - Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli, 1989.
- “Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti”, Esi, Napoli, 2006.
- “La sussidiarietà nel diritto privato”, in *Rass. dir. civ.*, 2016.
- “Persona, ambiente e sviluppo”, in PENNASILICO M. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell’ambiente*, Esi, Napoli, 2014.
- “Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia”, in *Id.*, *Scuole tendenze e metodi - Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli, 1989.

PERLINGIERI, P. e FEMIA, P., “Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile”, Napoli, 2004.

PERSIA, S.: “Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”, in *Riv. Dir. Quadr. Amb.*, 1, 2018.

PIPERATA, G.: “Introduzione. La collaborazione pubblico-privato nell’ordinamento comunitario e nazionale”, in MASTRAGOSTINO, F.: (a cura di), *La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato alla luce delle recenti riforme*, Torino, 2011.

PIRAINO, F.: “Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato”, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012.

RESCIGNO, F.: "Quale riforma per l'articolo 9", in *federalismi.it*.

ROBLES, M.: "I fattori ambientali della "finanza di progetto" (project finance)", in PENNASILICO, M. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Esi, Napoli, 2014.

ROPPO, V.: "Il contratto", in IUDICA, G. e ZATTI, P. (a cura di), *Tratt. Dir. Priv.*, Milano, 2011.

SACCO, R., in SACCO, R. e DE NOVA, G., "Il contratto", II, 3a ed., in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2004.

SCIAUDONE, F.: "L'accesso al credito per i progetti di efficienza energetica", in CARBONE, L., NAPOLITANO, G. e ZOPPINI, A. (a cura di): "Politiche pubbliche e disciplina dell'efficienza energetica", in *Annuario di Diritto dell'energia*, 2016.

SOBRINO, G.: "Le generazioni future entrano nella Costituzione", in *Quad. cost.*, 2022.

TAGLIANETTI, G.: "Il partenariato pubblico-privato e il rischio operativo. Dalla tradizionale concessione di costruzione e gestione al project financing", Napoli, 2014.

VANINI, S.: "Violazione di norme pubblicistiche di tutela ambientale da parte del produttore e difetto di conformità al contratto del bene consegnato al consumatore: la Corte di Giustizia UE e il caso 'dieselgate' (C. Giust. UE 14 luglio 2022, in causa C-145/20, Porche inter-auto e Volkswagen)", in *Riv. dir. civ.*, 2023.